

FONDAZIONE PROFESSOR GIOVANNI TAZZIOLI

STATUTO

ART. 1

Natura giuridica e durata

È costituita per volontà dei signori una Fondazione denominata “FONDAZIONE GIOVANNI TAZZIOLI - ENTE DEL TERZO SETTORE” o in breve “FONDAZIONE GIOVANNI TAZZIOLI ETS” con sede in Modena, presso l’indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Essa potrà far uso della denominazione in lingua inglese “GIOVANNI TAZZIOLI FOUNDATION ETS”.

La Fondazione, che ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa, inoltre, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.

Delegazioni e uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all’estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, a di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione “Ente del terzo settore” o l'acronimo “ETS”.

Alla Fondazione si applicano le disposizioni normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore approvato con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

ART. 2

Finalità e scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente si pone quale finalità la promozione della ricerca e dello sviluppo scientifico nel campo della prevenzione e nella cura delle malattie senologiche e ginecologiche connesse alla patologia mammaria mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore della collettività, senza discriminazioni basate sul sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.

Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

ART. 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o in natura o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;
- dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Art. 5

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 6

Fondatori

Fondatori sono i Signori:

- Professor Giovanni Tazzioli,
- Rag. Katia Malpighi;
- Avv. Giovanna Zanolini.

Art. 7

Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda

dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Art. 8

Decadenza e recesso

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Ove si tratti di Enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

Fondatori possono altresì decadere qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Art. 9

Organi e Uffici della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Comitato Etico;
- l'Organo di controllo

Art. 10

Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione, è composto da un numero variabile di membri da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove.

Ne fanno parte di diritto i Fondatori nonché i Presidenti del Comitato Tecnico-scientifico e del Comitato etico della Fondazione, finché dura tale carica.

Gli altri membri, nominati ai sensi del presente articolo, durano in carica sino a dimissioni o

decadenza.

I membri del Consiglio di Indirizzo devono possedere una comprovata esperienza in campo scientifico, medico, legale o economico.

Il Consiglio di Indirizzo delibera sulle seguenti materie:

- 1) approva lo Statuto e le sue modificazioni;
- 2) delibera, quando necessario e/o opportuno, la cooptazione di nuovi membri;
- 3) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;
- 4) nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;
- 5) nomina l'Organo di controllo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 13;
- 6) approva il Regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- 7) approva le linee di indirizzo delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
- 8) approva il Bilancio d'esercizio e, ove necessario, il Bilancio sociale;
- 9) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Fondatori, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo di posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Indirizzo possono essere tenute anche per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, nomina il Presidente della riunione ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; tuttavia, le deliberazioni di cui numeri 1), 2), 3) e 9) che precedono sono validamente adottate con il voto favorevole di tutti componenti.

Art. 11

Assemblea di partecipazione

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del precedente art. 6 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina 1 componente del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere

fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 12

Deliberazioni dell'Assemblea di partecipazione

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo; egli convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove, compreso il Presidente, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società stabilite dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali di indirizzo dettate dal Consiglio di Indirizzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere una comprovata esperienza in campo scientifico, medico, legale o economico.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere confermati alla scadenza.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con deliberazione del Consiglio di Indirizzo.

Almeno uno dei membri è nominato dai Partecipanti

La nomina del nuovo organo di amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio ambito, un Vice Presidente.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sostituisce il Presidente nel compimento di singoli atti in caso di suo motivato impedimento.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- 1) approvare il budget annuale;
- 2) approvare il bilancio consuntivo, oltre al bilancio sociale se necessario, e sottoporlo per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo;
- 3) nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Etico, ove ritenuto opportuno;
- 4) deliberare sulle domande di ammissione a Partecipante fissando la misura del contributo economico che potrà essere richiesto nonché le modalità della sua eventuale corresponsione;
- 5) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto delle norme di legge vigenti e del presente statuto;
- 6) esercitare il controllo su tutte le attività della Fondazione.
- 7) deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata, per e-mail o l'applicazione di messaggistica *WhatsApp* contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, indirizzata a ciascun componente, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta nel rispetto delle medesime modalità 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la seduta dovrà essere aggiornata ad altra data.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Art. 15 **Comitati**

La Fondazione istituisce nel proprio ambito i seguenti Comitati:

- A. il Comitato Tecnico Scientifico, deputato a valutare il merito dei candidati per le erogazioni di borse di studio e di premi, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Esso, inoltre, valuta l'opportunità, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, di elargire fondi o donare strumentazioni a favore dell'Università e degli Enti pubblici attivi in ambito sanitario.
- B. il Comitato Etico, deputato ad assicurare che tutte le componenti della Fondazione operino nel rispetto dei principi etici cui si ispira la Fondazione, predisponendo un Codice Etico.

Ciascun Comitato:

- è composto da un numero variabile di membri, determinato al momento della nomina dal

Consiglio di Amministrazione, in base alle necessità rilevate;

- ha un proprio Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i membri del Comitato, che diviene automaticamente membro del Consiglio di Indirizzo finché dura tale qualifica;
- è convocato dal proprio Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi le presiede, scelto fra i presenti, e dal segretario.

Alle riunioni dei Comitati può presenziare il Presidente della Fondazione.

Art. 16

Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Art. 17

Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Indirizzo approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D Lgs. n. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Indirizzo approverà il bilancio sociale, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge; il Consiglio di Amministrazione provvederà poi agli adempimenti connessi così come previsti dal medesimo art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 18

Libri sociali

La Fondazione è tenuta ad istituire i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, concordando preventivamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione le modalità di consultazione.

Art. 19

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Art. 20

Regolamento

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge applicabili in materia.

F.TO GIOVANNI TAZZIOLI
F.TO GIOVANNA ZANOLINI
F.TO KATIA MALPIGHI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)